

STATUTO

**CONSORZIO LA CLESSIDRA -
SOCIETA' CONSORTILE
COOPERATIVA SOCIALE**

DATI ANAGRAFICI

Indirizzo Sede legale: GALLINARO FR VIA OLIVONE 94

Numero REA: FR - 169129

Codice fiscale: 02669820603

Forma giuridica: SOCIETA' COOPERATIVA CONSORTILE

Indice

Parte 1 - Protocollo del 10-12-2010 - Statuto completo	2
--	---



Dr. ROBERTO LABATE
NOTAIO
Via V. Veneto 11/A
03039 - Sora (FR)
Tel. 0776.832173
0776.833701

STATUTO
"CONSORZIO LA CLESSIDRA
Società Consortile Cooperativa Sociale "

Art. 1

(Costituzione e denominazione)

E' costituito con sede nel comune di **Gallinaro (FR)**, all'indirizzo risultante dall'apposita iscrizione eseguita presso il Registro delle Imprese ai sensi dell'art. 111-ter delle disposizioni di attuazione del Codice Civile, in forma di società cooperativa sociale un Consorzio denominato: **"LA CLESSIDRA Società Consortile Cooperativa Sociale"**.

Al Consorzio, per quanto non previsto dal titolo VI del codice civile e dalle leggi speciali sulla cooperazione, si applicano, in quanto compatibili, le norme sulle società a responsabilità limitata.

Il Consorzio potrà istituire, con delibera dell'organo amministrativo, sedi secondarie, succursali, agenzie e rappresentanze anche altrove.

Il trasferimento della sede legale all'interno dello stesso Comune non costituisce modifica statutaria.

Art. 2

(Durata)

Il Consorzio ha durata fino al 31 dicembre 2100 (trentuno dicembre duemilacentesimo) che potrà essere prorogata con deliberazione dell'assemblea straordinaria.

Art. 3

(Scopo mutualistico)

Il Consorzio, costituito ai sensi dell'art.8 della legge 8.11.1991 n.381, si ispira ai principi della mutualità, della solidarietà sociale, del rispetto della persona, principi che sono alla base della cooperazione mondiale ed in rapporto ad essi agisce.

Il Consorzio opera senza fine di lucro ed ha lo scopo di perseguire l'interesse generale della comunità finalizzato alla promozione umana e all'integrazione sociale dei cittadini ai sensi delle lettere a) e b) dell'articolo 1 della legge 8 novembre 1991 n.381.

Il Consorzio intende assicurare ai soci, tramite la gestione in forma associata dell'impresa, le migliori condizioni economiche, sociali e professionali nell'ambito delle leggi, dello statuto sociale e dell'eventuale regolamento interno.

Nella costituzione e nella esecuzione dei rapporti mutualistici, l'Organo Amministrativo deve rispettare il principio di parità di trattamento nei confronti dei soci. In funzione della quantità e della qualità dei rapporti mutualistici, la parità di trattamento deve essere rispettata anche nella ripartizione dei ristorni.

Possono essere redatti regolamenti che determinino i criteri e le regole inerenti allo svolgimento dell'attività mutualistica tra consorzio e soci.

Tali regolamenti, predisposti dagli amministratori, devono essere approvati dall'assemblea con le maggioranze previste per le assemblee straordinarie.

Il Consorzio può operare anche con terzi non soci.

Art. 4

(Oggetto sociale)

Considerata l'attività mutualistica del Consorzio, così come definita all'arti-

colo precedente, nonché i requisiti e gli interessi dei soci, il Consorzio ha per oggetto sociale gestione delle seguenti attività:

- ** servizio di mensa o refezione scolastica o di ristorazione per le scuole di ogni ordine e grado;
- ** servizio di mensa o ristorazione per conto di aziende private e pubbliche, enti pubblici, ospedali, caserme, cliniche, case di cura, case di riposo ed in genere per ogni tipo di comunità;
- ** creazione e/o gestione di centri di ristoro fissi ed ambulanti;
- ** attività di preparazione, confezionamento, trasporto e distribuzione di pasti;
- ** gestione di servizi di ristorazione commerciale e quindi di: bar, ristoranti, self-service, pizzerie, focaccerie, snack bar, trattorie, pub, rosticcerie, birrerie, fast food, pub ecc.;
- ** servizio di catering per convegni, meeting, cerimonie, ricevimenti, mostre e manifestazioni varie;
- ** commercializzazione e distribuzione di derrate alimentari;
- ** assistenza ai bambini, garantendone la cura, la sorveglianza, la salvaguardia e quanto attiene prevalentemente agli aspetti educativi;
- ** assistenza educativa domiciliare ai minori;
- ** assistenza educativa culturale ai minori;
- ** assistenza scolastica specialistica a favore di alunni disabili;
- ** assistenza scolastica ai minori;
- ** segretariato sociale;
- ** inserimento lavorativo di persone svantaggiate;
- ** tutele legali, curatele, amministrazioni di sostegno ecc.;
- ** servizio di assistenza familiare;
- ** attività e servizi di assistenza domiciliare anziani, persone diversamente abili, disagiati psichici, famiglie multiproblematiche con minori a rischio e non autosufficienti, malati e persone svantaggiate in genere;
- ** attività e servizi di assistenza anziani, malati, invalidi fisici, psichici e sensoriali, ex degenti ospedali psichiatrici, tossicodipendenti, alcolisti ecc. da prestare anche nei casi di degenza presso ospedali, case di cura, residenze sanitarie per anziani, case di riposo, luoghi di villeggiatura, comunità, centri di accoglienza, centri di riabilitazione ecc.;
- ** attività di assistenza infermieristica e sanitaria a carattere domiciliare, oppure realizzata in centri di servizio appositamente allestiti, o messi a disposizione da enti pubblici o privati;
- ** gestione di strutture di accoglienza per persone autosufficienti e non, nonché servizi integrati per residenze protette;
- ** servizi e centri di riabilitazione;
- ** gestione di centri diurni e residenziali di accoglienza e socializzazione;
- ** gestione di case famiglia e/o residenze sanitarie assistenziali per qualsiasi tipo di utenza;
- ** gestione case di riposo per anziani;
- ** gestione di centri polifunzionali di accoglienza;
- ** gestione di soggiorni, gite, centri estivi, attività ricreative e culturali in favore di ragazzi, anziani, persone diversamente abili ecc.;
- ** gestione di alberghi, ostelli per la gioventù, attività agrituristiche, bed and breakfast, fattorie didattiche ecc.;
- ** gestione di campeggi, aree attrezzate, parchi divertimenti ecc.;

- ** gestione di servizi portuali ed aeroportuali;
- ** gestione di asili nido, ludoteche, musei, biblioteche, centri di lettura ecc.,
- ** progettazione e gestione di servizi educativi scolastici, parascolastici ed extrascolastici;
- ** gestione di centri di visita, aree protette, parchi naturali, oasi o zone naturalistiche ecc.;
- ** manutenzione e gestione di siti archeologici;
- ** attività di formazione e consulenza anche con l'organizzazione di corsi per la formazione, l'aggiornamento e la qualificazione professionale in genere, sia in proprio sia in collaborazione con altre organizzazioni, Enti pubblici e privati ed istituzioni;
- ** attività di sensibilizzazione ed animazione delle comunità locali entro cui opera, al fine di renderla più consapevole e disponibile all'attenzione ed all'accoglienza delle persone in stato di bisogno;
- ** attività di promozione e rivendicazione dell'impegno delle istituzioni a favore delle persone deboli e svantaggiate e di affermazione dei loro diritti;
- ** servizio di trasporto scolastico e vigilanza degli alunni sullo scuolabus;
- ** servizio di trasporto di persone e/o cose (per conto proprio o di terzi);
- ** servizio di trasporto disabili;
- ** l'esercizio dell'attività di pulizia di ogni tipo di immobile, area o struttura quali, per esempio, quelli adibiti ad uso civile, industriale, commerciale, culturale, sociale e religioso, sia privato che pubblico, (scuole, uffici, ospedali, caserme, strutture socio - assistenziali, alberghi, case di riposo, ostelli, centri di accoglienza, ecc.);
- ** l'esercizio dell'attività di pulizia e manutenzione di ogni tipo di bene mobile, sia pubblico che privato;
- ** l'esercizio dell'attività di facchinaggio, carico e scarico, trasporto merci e manovalanze in genere per conto di privati e di terzi;
- ** l'espletamento di servizi di disinfezione, sanificazione, disinfestazione e derattizzazione;
- ** la manutenzione, la vuotatura e la pulizia dei pozzi neri e delle fosse biologiche, nonché i servizi di netturbino, spazzacamino e simili;
- ** la spalatura di neve anche con mezzi meccanici;
- ** raccolta e trasporto di rifiuti solidi urbani, rifiuti speciali, speciali ospedalieri, speciali tossici nocivi e comunque di tutti i tipi di rifiuti. Gestione del servizio di raccolta differenziati dei rifiuti solidi urbani. Gestione di centri di raccolta, trasferimento, stoccaggio, selezione, trattamento, imballaggio e di qualsiasi attività inerenti i rifiuti;
- ** la gestione di impianti di depurazione;
- ** l'esercizio di attività di lavanderia, tintoria, stireria di abiti e tessuti in genere mediante l'apertura anche di appositi esercizi;
- ** la gestione di lavanderie per conto terzi, e di lavanderia di terzi, quali ospedali, scuole, asili, case di riposo, ecc.;
- ** l'esercizio di attività di confezionamento di tessuti, fabbricazione e rigenerazione di materassi, cuscini ed affini;
- ** l'esercizio di attività di selezione, cernita con eventuale inscatolamento od imballaggio di prodotti, materiali, merci varie;
- ** l'assunzione e l'esecuzione di lavori pubblici e privati di manutenzione ordinaria e straordinaria del verde con l'espletamento di tutte le attività re-

lative quali, a titolo di esempio: fornitura e messa a dimora di qualsiasi specie di essenze vegetali spontanee e non, potatura, taglio e cura di piante, realizzazione di parchi e giardini, lavori di idraulica forestale, intervento di risanamento boschivo, manutenzioni dell'arredo urbano ed ecologiche, difesa anticrittogamica, concimazioni di piante, fiori, prati e lavori di giardinaggio di ogni genere e specie;

** lavori agricoli ed artigianali (ad esempio: falegnameria, elettricità, idrotermica, idraulica, muratura in genere ecc) di qualsiasi tipo per conto terzi;

** la gestione di servizi cimiteriali;

** servizi di onoranze funebri;

** gestione di servizi nel campo della protezione civile;

** lavori inerenti la segnaletica stradale, la toponomastica e la numerazione civica;

** lavori di tinteggio, verniciatura, posa pavimenti e battiscopa, montaggio infissi, applicazione rivestimenti, carte da parati, pulizie grondaie, sistemazione tetti e simili, manutenzione, ristrutturazioni e restauri di immobili pubblici e privati;

** la manutenzione e la trasformazione delle apparecchiature tecnico – idro - sanitarie, impianti elettrici, idrici, ecc. in edifici pubblici e privati;

** la manutenzione ordinaria e straordinaria di strade, piazze, parchi, giardini ed ogni tipo di bene pubblico e/o privato;

** la gestione di impianti di riscaldamento civili ed industriali;

** l'acquisizione di lavoro riguardante l'affissione di manifesti e attività connesse;

** servizi pubblicitari;

** l'effettuazione di prestazioni di trasloco, di facchinaggio sia generico che industriale, di autotrasporto merci per conto terzi;

** il servizio di recapito delle fatture commerciali; il servizio di recapito telegrammi, espressi, dispacci in genere e recapito in loco;

** il servizio di trasporto effetti postali, urbani ed extraurbani, la vuotatura delle cassette di impostazione e di ogni altra attività connessa con il servizio postale, il servizio di presa in consegna e recapito in loco di colli, il servizio di lettura dei contatori installati presso utenti;

** la gestione di parcheggi e posteggi pubblici e privati e di distributori per la vendita di carburanti e di lubrificanti anche ai non soci;

** riparazione e manutenzione di autoveicoli, autocarri, motoveicoli e così via;

** servizi relativi a: accesso e ricevimento pubblico, portierato, custodia, sorveglianza (armata e non), call center, front office, supporto amministrativo, convegnistica, hostess, marketing, comunicazione;

** servizi relativi a prenotazioni, pagamenti e riscossione per conto di privati e/o di enti pubblici;

** servizi per conto di privati o di enti pubblici di lettura di contatori per consumi di acqua, energia elettrica, gasolio, GPL, metano ecc.;

** servizi relativi alla gestione ed alla riscossione per conto di Comuni, Province, Regioni e, comunque, di privati e/o di enti pubblici, di imposte, tasse, canone e tributi in genere;

** attività di studi, ricerche, statistiche, raccolta ed elaborazione dati;

** assistenza tecnica, commerciale, amministrativa, contabile, tributaria, fiscale, legale, societaria, aziendale e del lavoro nei confronti delle coopera-

tive socie e di terzi (sia privati che enti pubblici);

** servizi di raccolta ed elaborazione dati per conto di privati e/o di enti pubblici;

** gestione di impianti sportivi e di complessi turistici;

** servizi bancari, assicurativi e di intermediazione finanziaria;

** servizi grafici;

** gestione di attività, manifestazioni ed iniziative ricreative, ludiche, sportive, culturali, turistiche, gastronomiche, di promozione ambientale ecc.;

** attività di somministrazione, ricerca e selezione del personale; supporto alla ricollocazione professionale;

** valorizzazione, promozione e vendita di prodotti tipici locali (artigianali o agricoli);

** organizzazione di corsi di sostegno scolastico;

** gestione strutture atte al ricovero di animali (esempio: canili);

** protezione, prevenzione, sicurezza ed igiene nei luoghi di lavoro;

** rilascio certificazioni di qualità;

** produzione, raccolta, manipolazione, commercio di prodotti agricoli e gestione di servizi tecnici per l'agricoltura;

** lavorazioni per conto terzi di ogni tipo quali ad esempio: assemblaggio, montaggio e confezionamento di articoli vari;

** progettazione, direzione, realizzazione, collaudo, manutenzione e gestione di opere pubbliche;

** servizi in occasione di consultazioni elettorali;

** servizi di telesoccorso e teleassistenza;

** la progettazione e/o gestione, comunque, di qualsiasi servizio socio-sanitario ed educativo ai sensi dell'art.1, lett.a), della legge 8.11.1991 n.381;

** lo svolgimento, comunque, di qualsiasi tipo di attività agricola, industriale, artigianale, commerciale e/o di servizi finalizzata all'inserimento lavorativo di persone svantaggiate ai sensi dell'art.1, lett.b), della legge 8.11.1991 n.381.

Le suddette attività potranno essere gestite sia direttamente, sia congiuntamente o tramite le cooperative socie per conto di privati o di enti pubblici (Amministrazioni Statali, Regionali, Provinciali, Comunali ecc., anche autonome). A tal fine il Consorzio potrà concorrere, anche in associazione temporanea con altre imprese, a qualsiasi tipo di gara d'appalto indetta da soggetti pubblici o privati.

Nel rispetto della normativa vigente il Consorzio potrà inoltre compiere qualsiasi operazione mobiliare, immobiliare, commerciale, finanziaria e di credito, locativa, ipotecaria, utile o necessaria per il raggiungimento dello scopo sociale, ma solo a questo fine ed in via non prevalente.

Per il raggiungimento degli scopi sociali, il Consorzio potrà inoltre compiere qualsiasi ulteriore attività, connessa o complementare all'oggetto di cui sopra, e potrà assumere, in via non prevalente ed esclusivamente strumentale alla realizzazione dell'oggetto sociale, interessenze e partecipazioni sotto qualsiasi forma in altre società o imprese od enti con oggetto uguale, affine o complementare al proprio, sia direttamente che indirettamente, senza fine di collocamento, in ogni caso con esclusione delle società di persone.

Il Consorzio per la realizzazione del proprio oggetto sociale potrà infine

prestare fideiussioni, avalli, ipoteche ed altre garanzie personali e reali e consentire iscrizioni, trascrizioni ed annotamenti, ma non nei confronti del pubblico.

Il Consorzio potrà compiere tutti gli atti e negozi giuridici necessari o utili alla realizzazione degli scopi sociali, ivi compresa la costituzione di fondi per lo sviluppo tecnologico o per la ristrutturazione o per il potenziamento aziendale.

Il Consorzio potrà assumere partecipazioni in altre imprese a scopo di stabile investimento e non di collocamento sul mercato.

Il Consorzio può ricevere prestiti da soci, finalizzati al raggiungimento dell'oggetto sociale, secondo i criteri ed i limiti fissati dalla legge e dai regolamenti. Le modalità di svolgimento di tale attività sono definite con apposito Regolamento approvato dall'Assemblea sociale.

Art. 5

(Soci)

Il numero dei Soci é illimitato ma non può essere inferiore al minimo stabilito dalla legge.

Possono essere soci le cooperative e le forme associative con personalità giuridica che operino nello stesso settore di operatività del consorzio.

Possono essere soci, altresì, gli enti, le società ed i loro consorzi che abbiano scopi e perseguano finalità affini a quelli del Consorzio.

Art. 6

(Domanda di ammissione)

Coloro che intendono associarsi al Consorzio devono presentare all'Organo amministrativo domanda scritta con allegati:

- a) copia dell'atto costitutivo e dello statuto vigente al momento della domanda;
- b) estratto della delibera dell'organo sociale che ha approvato l'adesione;
- c) gli altri documenti che l'Organo amministrativo ritenga utile ed abbia richiesto.

L'Organo amministrativo, accertata l'esistenza dei requisiti di cui al precedente art. 5, delibera sulla domanda secondo criteri non discriminatori, coerenti con lo scopo mutualistico e l'attività economica svolta.

La deliberazione di ammissione deve essere comunicata all'interessato e annotata, a cura dell'Organo amministrativo, sul libro dei soci.

L'Organo amministrativo deve, entro 60 giorni, motivare la deliberazione di rigetto della domanda di ammissione e comunicarla agli interessati.

Qualora la domanda di ammissione non sia accolta dall'Organo amministrativo, chi l'ha proposta può, entro il termine di decadenza di 60 giorni dalla comunicazione del diniego, chiedere che sull'istanza si pronunci l'Assemblea, la quale delibera sulle domande non accolte, se non appositamente convocata, in occasione della successiva convocazione.

L'Organo amministrativo, nella relazione al bilancio, o nella nota integrativa allo stesso, illustra le ragioni delle determinazioni assunte con riguardo all'ammissione di nuovi soci.

Art. 7

(Diritti e obblighi del socio)

I soci hanno diritto di:

- a) partecipare alle deliberazioni dell'Assemblea ed alla elezione delle cariche sociali;

b) usufruire dei servizi e dei vantaggi offerti dal Consorzio nei modi e nei limiti fissati dagli eventuali regolamenti e dalle deliberazioni degli organi sociali;

c) prendere visione del bilancio annuale e di presentare agli organi sociali eventuali osservazioni od appunti riferentisi alla gestione sociale;

d) ricevere dall'Organo amministrativo notizie sugli affari sociali e consultare con le modalità previste dalla legge i libri sociali e i documenti relativi all'amministrazione.

Fermi restando gli altri obblighi nascenti dalla legge e dallo statuto, i soci sono obbligati a:

a) versare, con le modalità e nei termini fissati dall'Organo amministrativo:

il capitale sottoscritto;

la tassa di ammissione, a titolo di rimborso delle spese di istruttoria della domanda di ammissione;

il sovrapprezzo eventualmente determinato dall'Assemblea in sede di approvazione del bilancio su proposta degli Amministratori;

b) osservare lo statuto, i regolamenti interni e le deliberazioni adottate dagli organi sociali. Per tutti i rapporti con Il Consorzio il domicilio dei soci è quello risultante dal libro soci;

c) riservare al Consorzio trattamento preferenziale nei rapporti di lavoro nel rispetto del raggiungimento degli scopi sociali;

d) concorrere alla copertura delle spese per la gestione del Consorzio secondo le norme del regolamento e delle delibere degli organi sociali.

La variazione del domicilio del socio ha effetto dopo 10 giorni dalla ricezione della relativa comunicazione da effettuarsi con lettera raccomandata al Consorzio.

Art. 8

(Perdita della qualità di socio – intrasferibilità della quota)

La qualità di socio si perde per recesso, esclusione, fallimento, scioglimento o liquidazione.

Art. 9

(Recesso del socio)

Il socio può recedere in qualsiasi momento con un preavviso di almeno tre mesi.

Il socio che intende recedere dal Consorzio deve farne dichiarazione scritta e comunicarla con raccomandata o presentarla all'Organo amministrativo.

Art. 10

(Esclusione)

L'esclusione può essere deliberata dall'Organo amministrativo, oltre che nei casi previsti dalla legge, nei confronti del socio:

a) che non risulti avere o abbia perduto i requisiti previsti per la partecipazione alla società;

b) che risulti gravemente inadempiente per le obbligazioni che derivano dalla legge, dallo statuto, dal regolamento nonché dalle deliberazioni adottate dagli organi sociali o che ineriscano il rapporto mutualistico con inadempimenti che non consentano la prosecuzione, nemmeno temporanea, del rapporto o che ricadano nell'ipotesi di cui al successivo punto c);

c) che senza giustificato motivo si renda moroso nel pagamento della quo-

ta sottoscritta o nei pagamenti di eventuali debiti contratti ad altro titolo verso il Consorzio;

d) che svolga o tenti di svolgere, mediante atti idonei a ciò univocamente diretti, attività in concorrenza o contraria agli interessi sociali.

Art. 11

(Delibere di recesso ed esclusione)

Le deliberazioni assunte in materia di recesso ed esclusione sono comunicate ai soci destinatari mediante raccomandata con ricevuta di ritorno.

Art. 12

(Liquidazione)

I soci receduti od esclusi hanno diritto al rimborso esclusivamente della quota versata, la cui liquidazione avrà luogo sulla base del bilancio dell'esercizio nel quale lo scioglimento del rapporto sociale, limitatamente al socio, diventa operativo e, comunque, in misura mai superiore all'importo effettivamente versato.

La liquidazione comprende anche il rimborso del sovrapprezzo, ove versato, qualora sussista nel patrimonio della Società e non sia stato destinato ad aumento gratuito del capitale ai sensi dell'art. 2545-quinquies, comma 3 del codice civile.

Il pagamento è effettuato entro 180 giorni dall'approvazione del bilancio stesso.

Art. 13

(Termini di decadenza, limitazioni al rimborso)

Il Consorzio non è tenuta al rimborso delle quote in favore dei soci receduti od esclusi, ove questo non sia stato richiesto entro i 5 anni dalla data di approvazione del bilancio dell'esercizio nel quale lo scioglimento del rapporto sociale è divenuto operativo.

Il valore delle quote per le quali non sarà richiesto il rimborso nel termine suddetto sarà devoluto con deliberazione dell'Organo amministrativo ad un'apposita riserva indisponibile.

Art. 14

(Responsabilità dei soci cessati)

Il Consorzio può compensare con il debito derivante dal rimborso della quota, del sovrapprezzo, o dal pagamento della prestazione mutualistica e dal rimborso dei prestiti, il credito derivante da penali, ove previste da apposito regolamento, da risarcimento danni e da prestazioni mutualistiche fornite anche fuori dai limiti di cui all'art. 1243 del codice civile.

Il socio che cessa di far parte della Società risponde verso questa, per il pagamento dei conferimenti non versati, per un anno dal giorno in cui il recesso o la esclusione hanno avuto effetto.

Se entro un anno dallo scioglimento del rapporto associativo si manifesta l'insolvenza della Società, il socio uscente è obbligato verso questa nei limiti di quanto ricevuto.

Art. 15

(Elementi costitutivi)

Il patrimonio del Consorzio è costituito:

- a) dal capitale sociale, che è variabile ed è formato dai conferimenti effettuati dai soci rappresentati da quote ciascuna di valore non inferiore ad € 100,00 (CENTO/00);
- b) dalla riserva legale indivisibile formata con gli utili di cui all'art. 17;

- c) dall'eventuale sovrapprezzo delle quote formato con le somme versate dai soci;
- d) dalla riserva straordinaria indivisibile;
- e) da ogni altra riserva costituita dall'Assemblea e/o prevista per legge o per statuto.

Art. 16 (Ristorno)

L'Assemblea, in sede di approvazione del bilancio, delibera sulla destinazione del ristorno che potrà essere attribuito mediante una o più delle seguenti forme:

- a) erogazione diretta;
- b) aumento della quota detenuta da ciascun socio.

La ripartizione del ristorno ai singoli soci, dovrà essere effettuata considerando la quantità e qualità degli scambi mutualistici intercorrenti fra il Consorzio ed il socio stesso secondo quanto previsto in apposito regolamento.

Art. 17 (Bilancio di esercizio)

L'esercizio sociale va dal 1° gennaio al 31 dicembre di ogni anno.

Alla fine di ogni esercizio sociale l'Organo amministrativo provvede alla redazione del progetto di bilancio.

Il progetto di bilancio deve essere presentato all'Assemblea dei soci per l'approvazione entro 120 giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale, ovvero entro 180 giorni qualora venga redatto il bilancio consolidato, oppure lo richiedano particolari esigenze relative alla struttura ed all'oggetto della Società, segnalate dall'Organo amministrativo nella relazione sulla gestione o, in assenza di questa, nella nota integrativa al bilancio.

L'Assemblea che approva il bilancio delibera sulla destinazione degli utili annuali destinandoli:

- a) non meno del 30% (trenta per cento) al fondo di riserva legale;
- b) un dividendo ai soci nella misura prevista dall'art.2514, primo comma, lettera a), del Codice Civile commisurata sul capitale effettivamente versato;
- c) una quota da destinare ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione, nella misura e con le modalità previste dalla legge;
- d) una quota di utili può essere utilizzata per la rivalutazione delle quote nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 2545 quinquies C.C.;
- e) l'eventuale rimanenza alla riserva straordinaria, o, in subordine, destinata a fini mutualistici.

Il tutto nel rispetto dell'art.2545 quater C.C..

L'Assemblea può, in ogni caso, destinare gli utili, ferme restando le destinazioni obbligatorie per legge, alla costituzione di riserve indivisibili.

Art. 18 (Decisioni dei soci)

I soci decidono sulle materie riservate alla loro competenza dalla legge, dal presente atto costitutivo, nonché sugli argomenti che uno o più amministratori o tanti soci che rappresentano almeno un terzo dei voti spettanti a tutti i soci sottopongono alla loro approvazione.

In ogni caso sono riservate alla competenza dei soci:

- a) l'approvazione del bilancio e la distribuzione degli utili;

- b) la nomina dell'Organo amministrativo;
- c) la nomina nei casi previsti dall'articolo 2543 dei Sindaci e del Presidente del Collegio sindacale o del revisore;
- d) le modificazioni dell'atto costitutivo;
- e) la decisione di compiere operazioni che comportano una sostanziale modificazione dell'oggetto sociale determinato nell'atto costitutivo o una rilevante modificazione dei diritti dei soci.

Art. 19

(Assemblea)

Le decisioni dei soci debbono essere adottate mediante deliberazione assembleare nel rispetto del metodo collegiale.

L'assemblea potrà riunirsi anche in comune diverso da quello in cui si trova la sede sociale, purché in Italia.

L'organo amministrativo potrà convocare l'assemblea quante volte lo riterrà utile alla gestione sociale.

La sua convocazione deve effettuarsi previa affissione del relativo avviso presso la sede legale della cooperativa o con altro mezzo idoneo a consentire la preventiva informazione (quali ad esempio lettera raccomandata A.R., comunicazione a mezzo fax o comunicazione a mezzo di posta elettronica e così via), almeno otto giorni prima dell'adunanza, contenente l'ordine del giorno, il luogo, la data e l'ora della prima e della seconda convocazione, che deve essere fissata in un giorno diverso da quello della prima.

In mancanza dell'adempimento delle suddette formalità, l'Assemblea si reputa validamente costituita quando siano presenti o rappresentati tutti i soci con diritto di voto e tutti gli amministratori e sindaci effettivi se nominati sono presenti o informati della riunione e nessuno si opponga alla trattazione dell'argomento.

Art. 20

(Costituzione e quorum deliberativi)

Le assemblee, tanto in sede ordinaria che straordinaria, sono validamente costituite in prima convocazione quando sia presente o rappresentata la maggioranza dei soci aventi diritto al voto e, in seconda convocazione, qualunque sia il numero dei presenti. Essa delibera a maggioranza assoluta di voti presenti, salvo i casi per i quali sia disposto diversamente dalla legge o dal presente statuto.

Art. 21

(Elezioni cariche sociali)

Le elezioni delle cariche sociali saranno fatte a maggioranza relativa e potranno avvenire anche per acclamazione.

Art. 22

(Voto)

Nelle Assemblee hanno diritto al voto coloro che risultano iscritti nel libro dei soci da almeno 90 (novanta) giorni.

Ciascun socio cooperatore ha un solo voto, qualunque sia l'ammontare della sua partecipazione.

I soci che, per qualsiasi motivo, non possono intervenire personalmente all'Assemblea, hanno la facoltà di farsi rappresentare, mediante delega scritta, soltanto da un altro socio avente diritto al voto.

Ciascun socio non può rappresentare più di tre soci.

La delega non può essere rilasciata con il nome del rappresentante in bianco.

Art. 23

(Presidenza dell'Assemblea)

L'Assemblea è presieduta dall'Amministratore unico o dal presidente dell'Organo amministrativo ed in sua assenza dal vice presidente, ed in assenza anche di questi, dalla persona designata dall'Assemblea stessa, col voto della maggioranza dei voti presenti.

Essa provvede alla nomina di un segretario, anche non socio. La nomina del segretario non ha luogo quando il verbale è redatto da un notaio.

Art. 24

(Amministrazione)

La Società è alternativamente amministrata, con scelta da adottarsi dalla decisione dei soci al momento della loro nomina, da un Amministratore unico o da un Consiglio di Amministrazione.

Qualora la decisione dei soci provveda ad eleggere un Consiglio di amministrazione, lo stesso sarà composto dal Presidente, dal Vice Presidente e da un numero di Consiglieri variabile da uno a cinque, ed il loro numero sarà determinato di volta in volta prima dell'elezione.

La nomina del Presidente o Vice-Presidente è effettuata dal Consiglio di amministrazione nella prima riunione.

L'amministrazione del Consorzio può essere affidata anche a soggetti non soci, purché l'Amministratore unico o la maggioranza dei componenti il Consiglio di Amministrazione sia scelta tra i soci cooperatori oppure tra le persone indicate dai soci cooperatori persone giuridiche.

L'Organo amministrativo rimane in carica a tempo indeterminato.

Art. 25

(Compiti degli Amministratori)

L'amministratore unico o il consiglio di amministrazione sono investiti dei più ampi poteri per la gestione della Società, esclusi solo quelli riservati all'Assemblea dalla legge e dallo statuto.

Il Consiglio di amministrazione può delegare parte delle proprie attribuzioni, ad eccezione delle materie previste dall'art. 2381 del codice civile, dei poteri in materia di ammissione, recesso ed esclusione dei soci e delle decisioni che incidono sui rapporti mutualistici con i soci, ad uno o più dei suoi componenti, oppure ad un Comitato esecutivo formato da alcuni dei suoi componenti, determinando il contenuto, i limiti e le eventuali modalità di esercizio della delega.

Il comitato esecutivo ovvero l'amministratore o gli amministratori delegati, potranno compiere tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione che risulteranno dalla delega conferita dal consiglio di amministrazione, con le limitazioni e le modalità indicate nella delega stessa.

Ogni novanta giorni gli organi delegati devono riferire agli Amministratori e al Collegio sindacale sul generale andamento della gestione e sulla sua prevedibile evoluzione, nonché sulle operazioni di maggior rilievo, in termini di dimensioni o caratteristiche, effettuate dal Consorzio e dalle sue controllate.

Art. 26

(Convocazioni e deliberazioni)

L'Organo amministrativo è convocato dal Presidente tutte le volte nelle

quali vi sia materia su cui deliberare, oppure quando ne sia fatta domanda da almeno un terzo degli Amministratori.

Ogni amministratore deve dare notizia agli altri amministratori ed al collegio sindacale, se nominato, di ogni interesse che, per conto proprio o di terzi, abbia in una determinata operazione della società, precisandone la natura, i termini, l'origine, e la portata; se si tratta di amministratore delegato deve altresì astenersi dal compiere l'operazione, investendo della stessa l'organo amministrativo.

Le adunanze dell'Organo amministrativo sono valide quando vi intervenga la maggioranza degli Amministratori in carica.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei voti.

Art. 27

(Integrazione del Consiglio)

In caso di mancanza sopravvenuta di uno o più Amministratori, gli altri provvedono a sostituirli nei modi previsti dall'art. 2386 del codice civile.

Se viene meno la maggioranza degli Amministratori, quelli rimasti in carica devono ricorrere alla decisione dei soci per la sostituzione dei mancanti.

In caso di mancanza sopravvenuta dell'Amministratore unico o di tutti gli Amministratori, il ricorso alla decisione dei soci deve essere fatto d'urgenza dal Collegio sindacale, se nominato, il quale può compiere nel frattempo gli atti di ordinaria amministrazione. In caso di mancanza del Collegio sindacale, l'Amministratore unico o il Consiglio di Amministrazione è tenuto a far ricorso alla decisione dei soci e rimane in carica fino alla sua sostituzione.

Art. 28

(Compensi agli Amministratori)

Spetta alla decisione dei soci determinare i compensi dovuti agli Amministratori e ai membri del Comitato esecutivo, se nominato. Spetta al Consiglio, sentito il parere del Collegio sindacale, determinare il compenso dovuto agli Amministratori ai quali sono affidati compiti specifici.

Art. 29

(Rappresentanza)

L'Amministratore unico o il presidente dell'Organo amministrativo hanno la rappresentanza del Consorzio di fronte ai terzi e in giudizio.

In caso di assenza o di impedimento del Presidente, tutti i poteri a lui attribuiti spettano al Vice presidente.

L'Amministratore unico o il Presidente, previa apposita delibera dell'Organo amministrativo, potrà conferire speciali procure, per singoli atti o categorie di atti.

Art. 30

(Collegio sindacale)

Il Collegio sindacale, nominato se obbligatorio per legge o se comunque nominato, si compone di tre membri effettivi e due supplenti, eletti dai soci che ne nominano il Presidente.

I Sindaci restano in carica per tre esercizi e scadono alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio della carica.

Essi sono rieleggibili.

La retribuzione annuale dei Sindaci è determinata dalla decisione dei soci all'atto della nomina, per l'intero periodo di durata del loro ufficio.

Il Collegio Sindacale esercita anche il controllo contabile.

Art. 31

(Scioglimento anticipato)

L'Assemblea che dichiara lo scioglimento della Società nominerà uno o più Liquidatori stabilendone i poteri.

Art. 32

(Devoluzione patrimonio finale)

In caso di scioglimento della Società, l'intero patrimonio sociale risultante dalla liquidazione sarà devoluto nel seguente ordine:

- 1 - a rimborso del capitale sociale effettivamente versato dai soci cooperatori e dei dividendi eventualmente maturati;
- 2 - al Fondo mutualistico per la promozione e lo sviluppo della cooperazione, di cui all'art. 11 della legge 31.01.92, n. 59.

Art. 33

(Regolamenti)

Per meglio disciplinare il funzionamento interno, e soprattutto per disciplinare i rapporti tra la Società ed i soci determinando criteri e regole inerenti lo svolgimento dell'attività mutualistica, l'Organo amministrativo potrà elaborare appositi regolamenti sottoponendoli successivamente all'approvazione dell'Assemblea che delibererà a maggioranza assoluta dei presenti. Negli stessi regolamenti potranno essere stabiliti l'ordinamento e le mansioni dei Comitati tecnici se verranno costituiti.

Art. 34

(Principi di mutualità, indivisibilità delle riserve e devoluzione)

1. E' fatto divieto di distribuire i dividendi in misura superiore all'interesse massimo dei buoni postali fruttiferi, aumentato di due punti e mezzo rispetto al capitale effettivamente versato.
 2. E' fatto divieto di remunerare gli strumenti finanziari offerti in sottoscrizione ai soci cooperatori in misura superiore a due punti rispetto al limite massimo previsto per i dividendi.
 3. E' vietato distribuire le riserve fra i soci cooperatori.
 4. in caso di scioglimento della società l'intero patrimonio sociale, dedotti soltanto il capitale sociale ed i dividendi eventualmente maturati, deve essere devoluto ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione, così come previsto al precedente art.32.
- I principi in materia di remunerazione del capitale, di riserve indivisibili, di devoluzione del patrimonio residuo e di devoluzione di una quota degli utili annuali ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione, sono inderogabili e devono essere di fatto osservati.

Art.35

(Clausola compromissoria)

Tutte le controversie che dovessero insorgere tra la società ed i singoli soci, ovvero tra i soci medesimi, nonché tra la società e gli eredi di un socio defunto o tra questi ultimi e gli altri soci, e che abbiano ad oggetto diritti disponibili relativi al contratto sociale, saranno deferite al giudizio di un Collegio arbitrale; detto Collegio sarà composto da tre arbitri nominati dal Presidente del tribunale del luogo in cui la società ha la sede legale, il quale provvederà anche alla designazione del Presidente.

Gli arbitri decideranno in via rituale e secondo diritto ed a maggioranza. Sede del procedimento arbitrale sopra disciplinato sarà il comune in cui ha

sede la Società.

La domanda di arbitrato dovrà essere depositata nel registro delle imprese.

La soppressione e la modifica della clausola compromissoria deve essere approvata dai soci che rappresentino almeno i due terzi del capitale sociale.

Art. 36
(Rinvio)

Per quanto non previsto dal presente statuto, valgono le vigenti norme di legge sulle società cooperative a mutualità prevalente.

Per quanto non previsto dal titolo VI del codice civile contenente la “disciplina delle società cooperative”, a norma dell’art. 2519 si applicano, in quanto compatibili, le norme delle società a responsabilità limitata.

Firmato: Antonio Lino Tanzilli - Volante Lucia Elena - Fiore Emiliano - Roberto Labate Notaio

Copia su supporto informatico conforme all'originale documento su supporto cartaceo, ai sensi dell'articolo 23, commi 3 e 5 del D.Lgs. 82/2005, che si trasmette ad uso Registro Imprese.

Imposta di bollo assolta in modo virtuale ai sensi del decreto 22/02/2007 mediante M.U.I.